



COMUNE DI SANLURI
Provincia del SUD SARDEGNA

P.U.C.

Piano Urbanistico Comunale

**Variante non sostanziale al PUC per la modifica dell'art. 2.4
delle Norme di Attuazione. Interventi nelle sottozone D9.**

(art. 20, co. 26 L.R. n. 45/1989 e ss.mm.ii.)

RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS

**Elaborazione tecnica a cura del
Servizio Tecnico – Ufficio Urbanistica e gestione del Territorio**

I Tecnici incaricati:

Geom. Luigi Atzeni
Arch. Elisa Coni

Il R.U.P.:

Geom. Sandro Farris

Il Responsabile del Servizio Tecnico:

Ing. Ignazio Pittiu

Aggiornamento:

maggio 2021

Il Sindaco:

Dr. Alberto Urpi

Indice	
1	Premessa 3
2	LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS..... 3
2.1	RIFERIMENTI NORMATIVI 3
2.2	L'ITER PROCEDURALE 5
2.3	LA PROCEDURA DI VERIFICA..... 6
2.3.1	Descrizione del quadro urbanistico vigente..... 6
2.3.2	Analisi della variante al Piano Urbanistico Comunale..... 6
2.3.3	Analisi di coerenza esterna 6
2.3.4	Valutazione degli effetti sull'ambiente 6
3	DESCRIZIONE DEL QUADRO URBANISTICO VIGENTE..... 6
4	LA VARIANTE AL PIANO URBANISTICO COMUNALE 7
5	VERIFICA DI COERENZA con strumenti di pianificazione territoriale vigenti..... 9
5.1	VERIFICA DI COERENZA CON I PIANI E I PROGRAMMI DI RIFERIMENTO 9
5.1.1	PIANO URBANISTICO COMUNALE DEL COMUNE DI SANLURI 9
5.1.2	PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI SANLURI 10
5.1.3	PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE 10
5.1.4	IL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO 10
5.1.5	IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 11
6	CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS DELLA VARIANTE AL PUC 13
6.1	CARATTERISTICHE DEL PIANO AI FINI DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS 13
6.2	CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE INTERESSATE AI FINI DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS 14
7	CONCLUSIONI 14

1 PREMESSA

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, costituisce il rapporto preliminare ambientale ai fini della Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante non sostanziale al Piano Urbanistico Comunale del Comune di Sanluri, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 24/02/2020, avente ad oggetto la modifica dell'art. 2.4 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.C. "Zone D produttive", nella parte relativa alle zone D9 – nuove aree produttive comprese tra la vecchia s.s. 131 e la nuova s.s. 131.

2 LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS

2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

La valutazione ambientale strategica (VAS) è stata introdotta con la Direttiva Europea 2001/42/CE "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente", quale "importante strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente".

Tale Direttiva Europea è stata recepita in Italia dal D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale", entrato in vigore il 31 luglio 2007 e successivamente modificato dal D.Lgs. 128/2010, entrato in vigore il 26 agosto 2010.

Il D.lgs. 152/2006 definisce le tipologie di piani e programmi per i quali sia prevista obbligatoriamente la procedura di VAS, e quelle che invece devono essere sottoposte a verifica di assoggettabilità al fine di accertare la necessità della valutazione ambientale strategica, in considerazione degli effetti ambientali.

In particolare, con riferimento al D. Lgs. 152/2006, secondo quanto dichiarato nell'art. 6 comma 2, la procedura di VAS è prevista per:

- piani e programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/2006;
- piani e programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, e successive modificazioni.

Sono invece esclusi dalla procedura di valutazione ambientale strategica, secondo l'art. 6 comma 4, le seguenti tipologie di piano:

- piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all'art. 17 del D. Lgs. 163/2006, e successive modificazioni;
- piani e programmi finanziari o di bilancio;
- i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
- i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.

Infine saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 3 bis, i piani e programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, le modifiche minori dei piani e programmi di cui al comma 2, e infine piani e programmi che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti e che possono determinare effetti significativi sull'ambiente.

L'allegato 1 del D.Lgs. 152/2006 contiene i criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi contenuti nell'art. 12, e viene di seguito riportato integralmente.

Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- *in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- *la pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- *problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;*
- *la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*

Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto dei seguenti elementi:

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;*
- *carattere cumulativo degli impatti;*
- *natura transfrontaliera degli impatti;*
- *rischi per la salute umana e per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- *entità ed estensione dello spazio degli impatti;*
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - o *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;*
 - o *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- *impatti su aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

La Regione Sardegna non ha ancora promulgato leggi in merito alla valutazione ambientale strategica, che coordinino le indicazioni di livello nazionale con le norme regionali in materia di VAS. Tuttavia, con Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006, concernente il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali, sono state attribuite alla Regione le funzioni amministrative non ritenute di livello nazionale relative alla valutazione di Piani e Programmi di livello regionale o provinciale (art. 48), ed alle Province quelle relative alla valutazione di Piani e Programmi di livello comunale e sub-provinciale (art. 49). L'art. 49 della L.R. 9/2006 è stato successivamente modificato dal comma 19 dell'art.5 della L.R. n. 3/2008 (legge finanziaria), che attribuisce alle Province anche le funzioni amministrative relative alla valutazione di piani e programmi di livello provinciale.

Nel 2005 è stato individuato nel Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (S.A.V.I.) dell'Assessorato all'ambiente l'ufficio competente in maniera ambientale, affidando ad esso le funzioni di coordinamento in merito alla VAS di Piani e Programmi, con DPGR n. 66 del 28/04/2005 "Ridefinizione dei servizi delle Direzioni generali della Presidenza della Regione e degli Assessorati, loro denominazione, compiti e dipendenza funzionale".

È il S.A.V.I. a promulgare, nel 2007, le "Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali", che sono state sostituite nel 2010 con nuove Linee Guida approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 44/51 del 14/12/2010.

2.2 L'ITER PROCEDURALE

La variante al Piano Urbanistico Comunale di Sanluri, essendo una modifica minore di uno strumento di pianificazione territoriale, rientra tra i Piani da sottoporre a verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica al fine di verificare se il Piano possa avere effetti significativi sull'ambiente e se di conseguenza debba essere sottoposto alla procedura di VAS, secondo quanto disposto a livello nazionale dall'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e a livello regionale dalle D.G.R. n. 44/51 DEL 14.12. e relativi allegati.

È sempre l'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. a regolamentare le fasi procedurali per la verifica di assoggettabilità a VAS.

Nel caso in esame, essendo la variante al PUC uno strumento di pianificazione di livello comunale, l'autorità competente in materia di emissione del provvedimento finale di assoggettabilità alla VAS è il Settore Ambiente della Provincia del Sud Sardegna.

Il Comune di Sanluri (autorità procedente) redige tramite il proprio Settore Tecnico il rapporto preliminare ambientale, e provvederà a trasmetterlo al Settore Ambiente della Provincia del Sud Sardegna (autorità competente) secondo le modalità indicate nella norma sopra riportata.

L'autorità competente di concerto con l'autorità procedente individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare, e provvede alla trasmissione del rapporto preliminare ambientale al fine di acquisirne i pareri.

I soggetti che devono essere consultati sono i seguenti:

- R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente (D.G. Difesa Ambiente)
 - o Servizio sostenibilità ambientale valutazione strategica e sistemi informativi (SVASI)
 - o Servizio tutela della natura e politiche forestali (TNPf)
 - o Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio (TAT)
 - o Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
 - o difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
- R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente (D.G. Corpo Forestale e vigilanza ambientale)
 - o Servizio ripartimentale di Cagliari
 - o cfva.sir.ca@pec.regione.sardegna.it
- R.A.S. Ass.to Enti Locali Finanze e Urbanistica (D.G. pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia)
 - o Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica
 - o eell.urb.pianificazione@pec.regione.sardegna.it
 - o urbanistica@pec.regione.sardegna.it
 - o Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale
 - o eell.urb.tpaesaggio.or@pec.regione.sardegna.it
 - o Servizio Osservatorio del Paesaggio e del territorio, e S.I.T.
 - o eell.urb.oss@pec.regione.sardegna.it
- R.A.S. D.G. Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
 - o Servizio valutazione DTS – Servizio Valutazione di Carbonia Iglesias
 - o dts@pec.arpa.sardegna.it – dipartimento.ci@pec.arpa.sardegna.it
- R.A.S. D.G. Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna
 - o Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni
 - o pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it
- Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo
 - o Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e per le province di OR e SU
 - o mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it
- ATS Sardegna - A.S.S.L. Sanluri

- protocollo.generale@pec.aslsanluri.it
- Dipartimento di Prevenzione zona SUD
- dip.prevenzionesud@pec.atssardegna.it
- ambiente.salute@pec.aslsanluri.it
- igienepubblica.sud@pec.atssardegna.it
- Direzione Area Socio Sanitaria Locale (ASSL) Sanluri
- dir.aslsanluri@pec.atssardegna.it
- SC Igiene e Sanità Pubblica
- igienesanitapubblica.sud@pec.atssardegna.it
- igienepubblica.sanluri@pec.atssanluri.it
- igiene.pubblica@pec.aslsanluri.it

L'Autorità competente, visto il rapporto preliminare ambientale e tenuto conto delle osservazioni pervenute, valuta gli eventuali effetti significativi sull'ambiente del Piano ed emette il provvedimento finale di assoggettabilità o meno a VAS del Piano.

2.3 LA PROCEDURA DI VERIFICA

Di seguito è illustrato il percorso che si è seguito per sviluppare la verifica di assoggettabilità, articolata secondo i seguenti passaggi:

- descrizione del quadro urbanistico vigente;
- analisi della variante al PUC;
- analisi di coerenza esterna, al fine di verificare se gli obiettivi della variante al Piano sono coerenti con quelli previsti dalla pianificazione esistente di pari o superiore livello;
- valutazione degli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano e definizione delle eventuali misure di mitigazione.

2.3.1 *Descrizione del quadro urbanistico vigente*

Fase che individua i principali strumenti di governo del territorio comunale, quali il Piano Urbanistico Comunale.

2.3.2 *Analisi della variante al Piano Urbanistico Comunale*

Fase in cui sono stati esplicitati i principali obiettivi ed azioni della variante al PUC, oggetto della successiva valutazione circa i potenziali effetti sull'ambiente.

2.3.3 *Analisi di coerenza esterna*

Fase in cui la variante al PUC è stata confrontata con i principali Piani che individuano indirizzi, prescrizioni e vincoli ai livelli di pianificazione di pari o superiore livello.

2.3.4 *Valutazione degli effetti sull'ambiente*

Fase conclusiva della procedura di verifica, attraverso la quale è stata condotta una specifica analisi sulla capacità delle azioni previste dal piano di interferire sul contesto ambientale, modificandolo.

3 DESCRIZIONE DEL QUADRO URBANISTICO VIGENTE

Il Piano Urbanistico Comunale, redatto nel 2000, è stato approvato in via definitiva con delibera C.C. n. 01 del 15/01/2001, e pubblicato sul BURAS n. 14 del 27/04/2001.

La variante urbanistica al PUC in esame riguarda più specificatamente la “Zona produttiva D9 - Nuove aree produttive comprese tra la vecchia s.s. 131 e la nuova s.s. 131” di cui si riportano le previsioni vigenti:

Zone D produttive (estratto)

L'attività edilizia è subordinata alla preventiva formazione di Piano Attuativo di iniziativa privata o pubblica. Con tali strumenti la quota di Superficie Territoriale da destinare a spazi per i Servizi dovrà essere pari al 10%. Questa sarà ripartita in Spazi pubblici, Aree per attività collettive, Verde pubblico e Parcheggi. In assenza di Piano Attuativo sono ammessi solo gli interventi di demolizione, di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

Sottozona D9

Nuove aree produttive comprese tra la vecchia s.s. 131 e la nuova s.s. 131

Piani attuativi di esclusiva iniziativa pubblica.

Destinazione: attività di tipo artigianale, di piccole e medie industrie, di commercio all'ingrosso, di deposito, di commercio al dettaglio con esclusione dei generi alimentari

- Indice di Copertura: 0,50 mq/mq

- Altezza Massima: 10,00 m

- Indice Utilizzazione: 0,50 mq/mq

Al fine del computo dell'Indice di Utilizzazione non vengono computati i locali interrati con la parte fuori terra non superiore a m 1,00.

- Possibilità di costruire in aderenza o con distacco dai confini di 8,00 m.

- Distacco tra fabbricati non aderenti: 10,00 m.

L'unità minima Territoriale è pari all'intero comparto perimetrato in cartografia con possibilità di realizzazione degli interventi per stralci funzionali.

4 LA VARIANTE AL PIANO URBANISTICO COMUNALE

Con la variante urbanistica in esame non si alterano i contenuti generali e gli obiettivi del PUC vigente, ma si introduce una modifica regolamentare all'art. 2.4 delle “Norme tecniche di attuazione”, avente ad oggetto le Zone produttiva D9, finalizzata ad estendere anche ai privati la promozione di iniziative attuative relegate esclusivamente al Comune.

Precisamente, l'art. 2.4 delle Norme di Attuazione, verrà dunque così modificato:

Zone D produttive (estratto)

L'attività edilizia è subordinata alla preventiva formazione di Piano Attuativo di iniziativa privata o pubblica. Con tali strumenti la quota di Superficie Territoriale da destinare a spazi per i Servizi dovrà essere pari al 10%. Questa sarà ripartita in Spazi pubblici, Aree per attività collettive, Verde pubblico e Parcheggi.

In assenza di Piano Attuativo sono ammessi solo gli interventi di demolizione, di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

Sottozona D9

Nuove aree produttive comprese tra la vecchia s.s. 131 e la nuova s.s. 131

Piani attuativi di ~~esclusiva~~ iniziativa pubblica e privata.

Destinazione: attività di tipo artigianale, di piccole e medie industrie, di commercio all'ingrosso, di deposito, di commercio al dettaglio con esclusione dei generi alimentari

- Indice di Copertura: 0,50 mq/mq

- Altezza Massima: 10,00 m

- Indice Utilizzazione: 0,50 mq/mq

Al fine del computo dell'Indice di Utilizzazione non vengono computati i locali interrati con la parte fuori terra non superiore a m 1,00.


- Possibilità di costruire in aderenza o con distacco dai confini di 8,00 m.

- Distacco tra fabbricati non aderenti: 10,00 m.


L'unità minima Territoriale è pari all'intero comparto perimetrato in cartografia con possibilità di realizzazione degli interventi per stralci funzionali.

La presente variante si limita dunque a una modifica normativa dello strumento urbanistico generale, ampliando le possibilità attuative delle sottozone D9, consentendo anche ai privati la possibilità di proporre piani attuativi per le aree in oggetto. Si evidenzia che la portata della modifica in esame è limitata ad una porzione circoscritta del territorio comunale come individuata negli stralci sottostanti.

Si precisa inoltre che all'interno del comparto della sottozona D9, risulta già avviata una iniziativa pubblica con piano attuativo che ha interessato esclusivamente una porzione di circa un quarto dell'intera estensione. Gli interventi di iniziativa privata che si intendono consentire, dovranno pertanto prevedere lo studio di un piano attuativo che dovrà estendersi per l'intera superficie non ancora attuata, nel rispetto della prescrizione generale che impone lo studio attuativo per l'intero comparto.



Inquadramento Piano Urbanistico Comunale sottozona D9



Individuazione sottozona D9 su foto satellitare aggiornata

La variante in oggetto non comporta di conseguenza nessuna variazione né nell'individuazione della sottozona D9, né dei suoi parametri urbanistici, ponendosi esclusivamente l'obiettivo di agevolarne l'utilizzo vedendo riconosciuta la possibilità ai privati di presentare dei piani di attuazione, nel rispetto dei parametri di zona, che non vengono in nessun modo modificati.

La pianificazione in discussione non è dunque sostanziale in termini generali, non comportando uno stravolgimento delle indicazioni, delle "visioni" e dei contenuti del PUC, e non ne modifica la zonizzazione, agendo su una limitata e circoscritta porzione del territorio comunale con una modifica normativa marginale, così come precedentemente descritta.

5 VERIFICA DI COERENZA CON STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE VIGENTI

5.1 VERIFICA DI COERENZA CON I PIANI E I PROGRAMMI DI RIFERIMENTO

Dopo aver esplicitato gli obiettivi e le azioni della variante al Piano, si rende necessaria un'ulteriore fase attraverso la quale confrontare i contenuti della variante con quelli degli strumenti di pianificazione di pari o superiore livello, al fine di verificarne la coerenza con le indicazioni e le prescrizioni in essi contenute.

Nel caso specifico, i Piani presi in considerazione sono il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C) vigente di Sanluri, il Piano particolareggiato del centro storico (PPCS), il Piano Paesaggistico regionale (P.P.R.) e il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e il Piano di classificazione acustica (PCA).

5.1.1 PIANO URBANISTICO COMUNALE DEL COMUNE DI SANLURI

Lo strumento urbanistico attualmente vigente nel Comune di Sanluri è il Piano Urbanistico Comunale, approvato in via definitiva con delibera C.C. n. 01 del 15/01/2001, pubblicato sul BURAS n°14 del 27 aprile 2001, e successive varianti.

La variante al PUC che si sta analizzando nella presente trattazione riguarda una limitata porzione di territorio comunale – sottozona D9 - sulla quale si interviene esclusivamente a livello normativo con la modifica dell'articolo 2.4 delle Norme tecniche di Attuazione che la disciplina, prevedendo la possibilità di piani attuativi di iniziativa privata in aggiunta alla possibilità attuale di esclusiva iniziativa pubblica. Tale variante non stravolge quindi l'impostazione, gli obiettivi e le azioni del Piano, e si può quindi considerare pienamente coerente con esso.

5.1.2 PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI SANLURI

Il Comune di Sanluri è dotato di Piano particolareggiato del centro storico, approvato con delibera C.C. n. 62 del 05/08/2002. Tale Piano riguarda esclusivamente la zona A, classificata dallo strumento urbanistico generale come "centro storico".

Tale variante non riguarda l'area interessata dal Piano e si può quindi considerare non in contrasto con le previsioni del Piano stesso.

5.1.3 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Il Piano Paesaggistico Regionale, adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 24/05/2006 e successivamente approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 5/09/2006, costituisce uno strumento di governo del territorio che si propone di tutelare il paesaggio, con la duplice finalità di conservarne gli elementi di qualità e di testimonianza e di promuovere il suo miglioramento attraverso restauri, ricostruzioni, riorganizzazioni, ristrutturazioni anche profonde là dove appare degradato e compromesso.



Inquadramento Piano Paesaggistico Regionale

Si evidenzia che l'area oggetto di variante è classificata dal PPR come "colture erbacee specializzate" e non risulta interessata da vincoli o beni paesaggistici.

In conclusione, si può dunque affermare che gli obiettivi e le azioni proposti con la variante sono pienamente coerenti con le finalità del Piano Paesaggistico Regionale.

5.1.4 IL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO


Il Piano di Assetto Idrogeologico, redatto ai sensi della Legge 183/1989, è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10/07/2006.

Il P.A.I. ha valore di piano territoriale di settore, e poiché dispone finalità di salvaguardia di persone, beni ed attività dai pericoli e rischi idrogeologici, prevale su piani e programmi di settore di livello regionale

e infraregionale e sugli strumenti di pianificazione del territorio previsti dall'ordinamento urbanistico regionale.

Il Piano delimita le aree caratterizzate da elementi di pericolosità idrogeologica, dovute a instabilità di tipo geomorfologico o a problematiche di tipo idraulico, sulle quali si applicano le norme di salvaguardia contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano.

Stante la vigente perimetrazione regionale, per l'area in oggetto non si rilevano elementi di criticità.




Aree a pericolosità idraulica derivanti dal PAI regionale incidenti sul territorio comunale di Sanluri

5.1.5 IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Il Comune di Sanluri è dotato di Piano particolareggiato del centro storico, approvato con delibera C.C. n. 13 del 19/02/2007. Tale Piano, in conformità a quanto previsto dalla Legge 26 ottobre 1995, n.447 e dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, suddivide il territorio comunale in classi acustiche in funzione della destinazione d'uso delle aree.

Tale variante, ai fini della regolamentazione del Piano, non apporta modifiche significative, e pertanto si può considerare non in contrasto con le previsioni del Piano stesso.

Si riporta l'estratto della classificazione acustica riferita al centro abitato.



SIMBOLOGIA (norma UNI 9884)

CLASSE	DESTINAZIONE D'USO	LIMITI DI IMMISSIONE		GRAFICA	
		NOTTURNO (22,00-06,00)	DIURNO (06,00-22,00)		
I	Aree particolarmente protette	40 dBA	50 dBA		Verde chiaro linee oblique bassa densità
II	Aree prevalentemente residenziali	45 dBA	55 dBA		Giallo linee verticali alta densità
III	Aree di tipo misto	50 dBA	60 dBA		Arancione linee orizzontali media densità
IV	Aree di intense attività umana	55 dBA	65 dBA		Rosso tratteggio a croce media densità
V	Aree prevalentemente industriali	60 dBA	70 dBA		Viola tratteggio a croce alta densità
VI	Aree esclusivamente industriali	70 dBA	70 dBA		Blu larghe strisce verticali

Variante non sostanziale al PUC per la modifica dell'art. 2.4 delle Norme di Attuazione. Interventi nelle sottozone D9.
Rapporto preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità a VAS

Versione maggio 2021

6 CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS DELLA VARIANTE AL PUC

6.1 CARATTERISTICHE DEL PIANO AI FINI DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

In quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.

Il Piano oggetto della presente analisi è una variante non sostanziale dello strumento urbanistico generale rappresentato dal P.U.C. Esso non introduce cambiamenti sostanziali rispetto allo strumento urbanistico vigente, del quale prevede esclusivamente la modifica di un articolo delle Norme Tecniche di Attuazione relativo alla sottozona D9 - nuove aree produttive comprese tra la vecchia s.s. 131 e la nuova s.s. 131, prevedendo la possibilità di piani attuativi di iniziativa privata oltre a quelli di iniziativa pubblica attualmente consentiti.

Tale modifica non realizzerà dunque impatti significativi sull'ambiente, poiché non prevede aumento del carico urbanistico e dei parametri di zona. Sostanzialmente rimangono immutate le precedenti previsioni e gli effetti potenziali che queste producono.

In quale misura il Piano influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.

Come già evidenziato nella verifica di coerenza esterna, la variante al PUC non influenza in alcun modo i Piani gerarchicamente sovraordinati, che recepisce integralmente per le parti di sua competenza. Le conseguenze che la variante avrà sul P.U.C. saranno legate esclusivamente alla modifica normativa ampiamente trattata nella presente relazione.

La pertinenza del Piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

La variante non avrà un impatto ambientale che incide sulla qualità ambientale, in quanto non introduce modifiche alla zonizzazione del PUC vigente né prevede un incremento del consumo di suolo e delle possibilità edificatorie. La variante rispetta i principi di sviluppo sostenibile, in particolare per ciò che concerne il miglioramento delle condizioni ambientali, la tutela delle risorse naturali e la qualità della vita.

In particolare, con riferimento al "Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell'Unione europea" redatto dalla Commissione europea, DG XI "Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile" nell'agosto 1998, si riscontra la congruenza dell'intervento con i seguenti specifici criteri:

- *conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche*, in quanto la variante non incrementa il consumo di suolo a destinazione produttiva;
- *conservare e migliorare la qualità dell'ambiente locale*, in quanto la variante rispetta l'utilizzazione dell'area e ne garantisce e conserva la qualità.

Problemi ambientali pertinenti al Piano.

Le modifiche apportate al Piano Urbanistico Comunale con la variante in argomento, non alterando i parametri urbanistici previsti dalle norme previgenti, non introducono nuovi significativi problemi di carattere ambientale. Le singole iniziative attuative del comparto edificatorio, ancorché eseguite dai privati, si presenteranno del tutto analoghe alle iniziative avviate dal Comune.

La rilevanza del Piano per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.

Relativamente alla rilevanza del Piano per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, non si evidenziano aspetti rilevanti. Il Piano infatti interessa un'area destinata a insediamenti

produttivi per la quale non prevede modifiche di zonizzazione e/o parametri urbanistici, e di conseguenza non entra in contrasto con la normativa comunitaria in quanto non promuove iniziative su larga scala e non influisce sul carico antropico.

La variante è conforme alle normative ambientali vigenti in tutela del paesaggio, delle acque e di smaltimento dei rifiuti.

6.2 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE INTERESSATE AI FINI DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti.

La variante al PUC, per tipologia di intervento, estensione e localizzazione, non determinerà impatti significativi. Non si prevedono nemmeno impatti nel breve periodo conseguenti alla variante che possano essere considerati aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dallo strumento urbanistico vigente, in quanto non ne modifica le previsioni di sviluppo e non prevede un incremento delle possibilità edificatorie.

Carattere cumulativo degli impatti.

Dal momento che non si rilevano impatti di particolare rilievo, si può affermare che non vi sia possibilità che essi, cumulati tra loro, possano produrre ulteriori impatti significativi.

Natura transfrontaliera degli impatti.

La natura transfrontaliera degli impatti si può considerare assente, data la localizzazione degli interventi, limitati a una ridotta porzione di territorio comunale di Sanluri.

Non è previsto l'utilizzo di sostanze o lavorazioni dannose o pericolose in termini di esplosioni, incendi, o rilascio di sostanze tossiche.

Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)

La variante interessa un'area limitata di territorio, destinata ad insediamenti produttivi. La popolazione potenzialmente interessata dall'azione di variante è limitata ai lavoratori dei fabbricati a destinazione produttiva. Gli impatti dunque possono essere considerati limitati sia come entità che come estensione nello spazio.

Valore e vulnerabilità dell'area.

Il riferimento in questo caso è relativo a:

- speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
- superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.

Gli interventi previsti con la presente variante non riguardano la modifica della zonizzazione, preservando quindi i livelli di qualità ambientale senza incrementare l'utilizzo del suolo già previsto nel PUC, rispetto al quale non prevede la realizzazione di opere aggiuntive.

Impatti su aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Le aree interessate dalla variante al Piano non ricadono in alcun modo all'interno di aree protette a livello nazionale, comunitario o internazionale.

7 CONCLUSIONI

Dalle analisi e dagli studi effettuati, si evince che la variante non sostanziale al Piano Urbanistico Comunale di Sanluri non comporta trasformazioni rilevanti per l'ambiente e il paesaggio.

Come già ampiamente descritto nel presente rapporto ambientale, la proposta di variante al PUC prevede esclusivamente una modifica dell'art. 2.4 delle Norme tecniche di attuazione che riguarda la sottozona D9 - nuove aree produttive comprese tra la vecchia s.s. 131 e la nuova s.s. 131. Non sono previste modifiche alla zonizzazione vigente, e non sono alterati gli obiettivi e le azioni del PUC vigente.

È stato dimostrato nella presente trattazione che la variante al PUC non comporta impatti negativi o compromettenti sulle componenti ambientali, così come non prevede un incremento del consumo del suolo o del carico antropico.

Per tutti i motivi elencati ed analizzati nel presente studio, si ritiene pertanto **non necessario** sottoporre la variante al Piano Urbanistico Comunale di Sanluri alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Il Tecnico: Geom. L. Atzeni

Il Tecnico: Arch. E. Coni

Il R.U.P.: Geom. S. Farris

Il Responsabile del Servizio

Ing. Ignazio Pittiu

